



## COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (Città metropolitana di Bari)

---

Ordinanza Sindacale n. 67

In data 22-04-2021

---

OGGETTO: Ordinanza Sindacale n. 65/2021 "per l'attuazione di ulteriori misure urgenti finalizzate al contenimento del contagio nell'ambito dell'emergenza COVID-19. Sospensione servizio di refezione scolastica fino al 30 aprile 2021". MODIFICAZIONI

---

### IL SINDACO

**VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare art 1 co.2 lett. u) e z);

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid-19 nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

**VISTO** il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

**VISTO** il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

**VISTO** il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante “Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;

**VISTO** l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ";

**VISTO** l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

**VISTO** l’art 50 TUEL che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici) che ordinariamente segue gli indirizzi del Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri fissati dalla Regione;

**VISTO** altresì l’art 25 co.3 della L. 8 marzo 2000, n.53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;

**VISTA** l’ordinanza del Ministro della Salute del 12.03.2021 che dispone la collocazione della Puglia in “Zona Rossa” come disciplinata dal Capo V del DPCM 02.03.2021;

**VISTE** le successive ordinanze del Ministero della Salute in data 2 aprile 2021 e 16 aprile 2021, con le quali la collocazione della Puglia in “Zona Rossa” è stata dapprima rinnovata fino al 20 aprile 2021 e poi fino al 30 aprile 2021, fatta salva una nuova classificazione.

**LETTO** il D.L. n.44 del 01.04.2021 pubblicato in pari data sulla G.U.;

**VISTE** la ordinanza n. 102 del 04.04.2021 del Presidente Regione Puglia;

**VISTE** le ordinanze sindacali con le quali si disponevano e disciplinavano delle limitazioni tese al contenimento della pandemia da covid-19 a livello comunale;

**PRESO ATTO** delle comunicazioni delle dirigenti scolastiche degli Istituti comprensivi del comune di Acquaviva delle Fonti, “De Amicis-Giovanni XXIII” e “Caporizzi-Lucarelli”, rispettivamente prott. nn. 10194 e 10195, entrambe in data 09.04.2021, con le quali comunicano i dati della frequenza degli alunni della scuola dell’infanzia e primarie a partire dalla ripresa delle attività in data 07.04.2021 e nel contempo evidenziano la difficoltà di aumentare il distanziamento fisico fino a 2 mt. nei casi in cui venga rimossa la protezione respiratoria (mascherina) come nel caso di consumo di cibo e bevande, in applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-COV-2, in tema di varianti anticovid contenute nel rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021;

**RICHIAMATA** l’Ordinanza Sindacale n. 61 in data 09/04/2021, con la quale, per le ragioni di cui innanzi, veniva disposta la sospensione del servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie del Comune di Acquaviva delle Fonti, fino alla data del 20 aprile 2021;

**RICHIAMATA** la successiva Ordinanza Sindacale n. 65 del 19/04/2021 con la quale permanendo le ragioni per le quali è stata disposta la predetta sospensione, nelle more della individuazione delle necessarie misure organizzative per la corretta erogazione e fruizione del servizio si è ritenuto di prorogare la sospensione del servizio di refezione scolastica fino al 30.04.2021;

**CONSIDERATO**, a seguito di maggior approfondimento della attuale situazione epidemiologica e delle necessarie misure di contenimento del contagio in atto che, a differenza degli alunni della scuola primaria i quali, al momento della consumazione del pasto devono necessariamente rimuovere la mascherina di protezione che sono tenuti ad indossare durante le attività scolastiche, per i bambini della scuola dell’infanzia non vige l’obbligo di indossare alcuna protezione respiratoria durante le attività scolastiche e non vi sarebbe, pertanto, alcun aumento del rischio nel caso di fruizione della mensa;

**SENTITE LE** dirigenti scolastiche degli Istituti comprensivi del comune di Acquaviva delle Fonti, “De Amicis-Giovanni XXIII” e “Caporizzi-Lucarelli”;

**RITENUTO**, per quanto innanzi, dover modificare la citata ordinanza sindacale n. 65 del 19/04/2021, prevedendo la ripresa del servizio di refezione scolastica per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, a partire dal prossimo lunedì 26 aprile 2021, mentre resta confermata, in via cautelativa, la

sospensione del predetto servizio per gli alunni della scuola primaria, fino al 30 aprile 2021, overossia fino a quando la regione Puglia è collocata in “Zona Rossa”;

### **ORDINA**

- 1- la ripresa del servizio di refezione scolastica per i bambini della scuola dell’infanzia del comune di Acquaviva delle Fonti, a far tempo dal 26 aprile 2021;

### **nel contempo, CONFERMA**

- 2- la sospensione del servizio di refezione scolastica per le scuole primarie del comune di Acquaviva delle Fonti, fino alla data del 30 aprile 2021.

### **Dispone, inoltre**

di trasmettere la presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza:

Alla Prefettura di Bari;

Al locale Comando Stazione Carabinieri;

Al Comando Polizia Locale;

Al Segretario Generale Comunale;

Ai Dirigenti comunali;

All’Ufficio Igiene ASL BA di Acquaviva delle Fonti;

Alle Direzioni Scolastiche degli Istituti Comprensivi “De Amicis-Giovanni XXIII” e “Caporizzi-Lucarelli”;

Alla ditta incaricata del servizio di refezione scolastica RTI LADISA SRL- RCS SRL

*Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 co. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso il presente atto, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 gg. dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199);*

**Si dispone la pubblicazione all’albo pretorio online e sul sito istituzionale dell’ente con efficacia notiziale, ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/90.**

Acquaviva delle Fonti, 22-04-2021

**IL SINDACO**

*Dott. Davide Francesco Ruggero Carlucci*